



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Reg. Ord. n.

Prot. Gen. n.

9
25976

FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE: ORARI MINIMI DI APERTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NOTTURNO (ART.13 L.R. N. 2/2012).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale n. 2 del 3 Marzo 2016: "NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI" pubblicata sul BURER n. 57/2016 ed entrata in vigore il 18 marzo 2016;
- L'articolo 13 della L.R. n. 2/2016 disciplina gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie e richiamato in particolare:
 - Il comma 1 da cui si evince che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2016 costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia (*è facoltà della farmacia aprire in orari e in periodo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio*);
 - Il comma 2 da cui si evince che l'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a 36 ore;
 - Il comma 3 da cui si evince che il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'ASL, l'Ordine Provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni di categoria interessate;
 - Il comma 5 e il comma 6 da cui si evince che il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato:
 - a) a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali o in locali ubicati nello stesso stabile;
 - b) per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna entro 30 minuti dall'avvio della chiamata.
- Con successiva atto - deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 16.05.2016 - la regione Emilia Romagna ha disposto, in applicazione all'art. 21 comma 1 della L.R. n. 2/2016, una deroga temporale per l'attuazione dell'art. 13 commi 5 e 6 prevedendo che per l'anno 2016 restino in vigore i turni già stabiliti e che le nuove modalità di svolgimento del servizio in turno di cui ai predetti commi 5 e 6 entrino in vigore dal 01.01.2017;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 31.05.2010 prot. com. n. 11821 in materia di orari delle farmacie e ritenuto opportuno procedere, stante le nuove disposizioni normative, all'adozione di una nuova ordinanza sindacale con cui stabilire oltre agli orari minimi di apertura giornaliera della farmacia anche la modalità di esecuzione del turno notturno;

EVIDENZIATO CHE la bozza della ordinanza è stata illustrata ai titolari di Farmacia presenti sul territorio in data 14.11.2016 nonché - con nota prot. com. n. 24027 del 15.11.2016 - trasmessa, per il parere di competenza, all'Azienda Asl di Piacenza, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, all'Associazione Provinciale dei Non Titolari di Farmacia, all'Associazione Farmacisti;

ACQUISITI agli atti i seguenti pareri favorevoli:

- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Piacenza reso in data 21.11.2016 - prot. com. n. 24238 del 21.11.2016;
- Associazione Farmacisti Non Titolari reso in data 22.11.2016 - prot. com. n.24260;
- Federfarma in data 22.11.2016 - prot. com. n. 24441;
- Asl Piacenza- Dipartimento Farmaceutico in data 9.12.2016 - prot. com. n. 25683 del 09.12.2016;

SENTITO in merito l'Assessore allo Sviluppo Economico e Marketing Territoriale e ritenuto pertanto opportuno, nell'interesse pubblico disporre l'orario così come di seguito esplicitato;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 2 del 03.03.2016;

PER tutto quanto sopra esposto,

ORDINA

L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE FARMACIE DI CASTEL SAN GIOVANNI DAL 01.01.2017 COME SEGUE:

1) FARMACIE NON IN TURNO

Orario minimo di apertura giornaliera obbligatoria: **dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.**

Le farmacie, previa comunicazione al Comune e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda U.S.L., qualora non in turno, possono osservare una giornata intera feriale di chiusura settimanale.

Così come previsto dalla L.R. n. 2/2016 è facoltà del Farmacista aprire in orari e in periodo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;

2) FARMACIA DI TURNO

La farmacia qualora in turno, deve effettuare il servizio secondo le modalità di seguito riportate:

- **SERVIZIO DIURNO (festivi compresi): a battenti aperti dalle ore 8.30 alle ore 19.30.**
- **SERVIZIO NOTTURNO (ovvero dalle ore 19.30 alle ore 8.30): per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche mediante il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata (modalità di cui all'art. 13 comma 6 lettera b) della L.R. n. 2/2016).**

Durante il turno notturno, ai sensi dell'art. 13 comma 7 della L.R. 2/2016, il farmacista ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

E' facoltà del farmacista di turno, ampliare l'apertura a battenti aperti rispetto al minimo obbligatorio previsto per legge (turno diurno) purché ne dia preventiva comunicazione al Comune, al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

- 3) In esecuzione a quanto previsto dall'art. 13 comma 9, il direttore della farmacia dovrà comunicare al Comune (Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale) e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda**

U.S.L. il numero di reperibilità entro e non oltre il 20.12.2016. *Qualsiasi modifica del numero di reperibilità dovrà essere comunicata via Pec al Servizio Farmaceutico dell'Azienda U.S.L. almeno 3 giorni lavorativi prima dell'entrata in turno anticipando telefonicamente il nuovo dato.*

Il presente provvedimento viene inviato agli operatori interessati, nonché alle Associazioni di Categoria interessate, all'Ordine dei farmacisti, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comando di Polizia Municipale per il controllo del rispetto degli orari.

Dalla Residenza Municipale, 13.12.2016



**IL SINDACO
AVV. LUCIA FONTANA**